

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

328 – 27608 / 2018

N. emanazione - protocollo / anno

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 255-40876 DEL 17/10/2012 E S.M.I. – PROVVEDIMENTO DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO PERIODICO AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.**

**SOCIETÀ:** EDILECO S.r.l.

**SEDE LEGALE:** Strada del Francese 87/13 – 10156 Torino

**SEDE OPERATIVA:** Strada Cebrosa 114 – 10036 Settimo T.se (TO)

**P.IVA:** 04999820014

**POS. n.** 006438

**Il Dirigente del Servizio**

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 255-40876 del 17/10/2012 è stata rinnovata alla Società Edileco S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) già rilasciata alla medesima Società per l'installazione di Strada Cebrosa 114, nel Comune di Settimo T.se. Presso l'installazione la Società svolge attività di trattamento chimico fisico biologico e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Come previsto dalla vigente normativa, l'AIA individua le condizioni e prescrizioni per garantire, nell'esercizio dell'attività, un elevato livello di protezione ambientale. La scadenza dell'AIA è limitata al 17/10/2018;
- in data 1 gennaio 2015 la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicata per brevità come C.M.T.) che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere da tale data;
- con D.D. n. 252-37501 del 13/11/2015, l'AIA rilasciata è stata aggiornata prendendo atto di un progetto di riqualificazione dell'impianto di abbattimento emissioni in atmosfera a servizio del camino identificato con la sigla TE3;
- con D.D. n. 3-4 del 2/1/2018 l'AIA è stata nuovamente aggiornata relativamente all'elenco dei CER oggetto di trattamento ed alle operazioni di gestione rifiuti autorizzate. Da ultimo l'AIA è stata aggiornata con D.D. n. 138-12254 del 8/5/2018 approvando alcuni interventi di riqualificazione dell'impianto di trattamento chimico fisico biologico ed accogliendo alcune modifiche all'impianto di abbattimento TE3;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014 recante " Attuazione della Direttiva 2010/72/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", l'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo al rinnovo dell'AIA è stato modificato. La nuova formulazione prevede che l'Autorità competente riesami periodicamente l'AIA, confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 29

octies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ha valenza di rinnovo periodico dell'autorizzazione rilasciata;

- in vista della prossima scadenza dell'AIA, il Servizio in intestazione con nota di prot. C.M.T. n. 27613 del 2/3/2018, ha avviato il procedimento amministrativo volto al riesame del provvedimento rilasciato, dandone comunicazione al gestore come previsto dall'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.. Nella medesima nota si è assegnato il termine pari a 60 giorni per l'invio della documentazione tecnico-amministrativa necessaria all'effettuazione dell'istruttoria di riesame.
- In data 7/5/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 54466, la Edileco S.r.l. ha trasmesso la documentazione relativa al riesame dell'AIA, come richiesto dall'Ente scrivente;
- con nota del 10/5/2018, di prot. C.M.T. n. 56808, il Servizio in intestazione ha indetto apposita Conferenza dei Servizi in forma simultanea sincrona, la cui riunione è stata fissata per il 12/6/2018. Nella nota di indizione e convocazione, si precisa che ai sensi dell'art.14 *ter* della L. 241/90 e s.m.i. si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione o dell'amministrazione convocata ma risultata assente alla riunione;
- in data 12/6/2018, si è riunita in prima seduta la Conferenza dei Servizi appositamente indetta per l'esame della documentazione trasmessa dalla Edileco S.r.l.. Come emerge dal verbale della seduta, trasmesso ai convocati in data 19/6/2018 con nota di prot. C.M.T. n. 74218, non sono stati evidenziati elementi ostativi al rilascio del provvedimento di riesame ma è stato chiesto l'invio di documentazione integrativa soprattutto relativamente ad alcune proposte di modifica emerse durante la riunione che avevano bisogno di essere congruamente circostanziate. Si è, pertanto, assegnato il termine di 60 giorni per la trasmissione delle integrazioni richieste;
- in data 20/8/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 95947, la Edileco S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza dei Servizi, nella quale come già anticipato nel corso della seduta di Conferenza del 12/6/2018, la Società ha proposto alcune modifiche quali:
  - l'installazione di nuovi trattamenti batch destinati ad alcune specifiche tipologie di rifiuti;
  - la revisione dei limiti intermedi fissati a monte della sezione biologica;
  - la possibilità di stoccare alcuni specifici rifiuti liquidi che hanno bisogno di essere dosati con particolare cautela all'impianto in cisternette;
- con nota del 29/8/2018 di prot. C.M.T. n. 98230 è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza appositamente indetta per l'istruttoria di riesame che è stata fissata per il 20/9/2018;
- in data 20/9/2018, si è svolta la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, durante la quale i rappresentanti degli Enti hanno espresso le proprie determinazioni. La Conferenza ha espresso parere favorevole al riesame dell'AIA mentre sulle modifiche proposte ha espresso un parere favorevole condizionato all'esito di alcuni approfondimenti elencati nel verbale della seduta trasmesso agli intervenuti con nota del 28/9/2018 di prot. C.M.T. n. 109570;
- in data 9/10/2018, i tecnici dell'Ente scrivente, congiuntamente a personale dell'ARPA Dipartimento di Torino hanno effettuato un sopralluogo presso l'installazione finalizzato a verificare la corrispondenza del lay out impiantistico alla documentazione depositata agli atti. Le

risultanze del sopralluogo sono state annotate nel verbale n. 09/10/2018/RM/DM/CDM;

- in data 30/10/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 122638, la Edileco S.r.l. ha trasmesso gli approfondimenti richiesti dalla Conferenza dei Servizi e l'integrazione degli oneri istruttori.

#### **PREMESSO inoltre che:**

- in data 17/8/2018, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- secondo quanto disposto dall'art. 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Autorità Competente dispone il riesame con valenza di rinnovo periodico entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione. A tal fine il gestore, a seguito dell'avvio del procedimento di riesame da parte dell'Autorità Competente, trasmette apposita documentazione nel rispetto del termine da essa assegnato o secondo le tempistiche fissate in apposito calendario redatto ai sensi dell'art. 29 *octies* comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- dall'istruttoria svolta attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi, condotta in modalità sincrona è emerso quanto segue.

##### Gestione rifiuti e stato di applicazione delle BAT di settore.

- Dalla data di rilascio del provvedimento di rinnovo dell'AIA di cui alla D.D. n. 255-40876 del 17/10/2012 e s.m.i. non sono intervenute variazioni nei documenti di riferimento BRef comunitari applicabili all'attività dell'installazione. I BRef di riferimento sono, pertanto:

- il BRef verticale "Waste treatment Industries – august 2006", che risulta in revisione alla data di rilascio del presente provvedimento come emerge dal relativo Final Draft december 2012

- il BRef orizzontale "General Principles of monitoring – july 2003".

Per quanto riguarda le attività già esistenti, la rispondenza delle tecniche adottate presso l'installazione oggetto di riesame alle Migliori Tecniche Disponibili (altrimenti dette Best Available Techniques BAT) contenute nei suddetti documenti di riferimento, è già stata verificata al momento del rinnovo dell'AIA ed in occasione dei successivi provvedimenti di aggiornamento.

- In data 17/8/2018 sono, invece, state pubblicate le Conclusioni sulle BAT (BAT Conclusions BATC) che rendono necessario l'avvio di uno specifico procedimento di riesame su tutte le installazioni ricadenti nel loro campo di applicazione. In attesa che venga definito il calendario di presentazione della documentazione di riesame, si procede con il presente provvedimento a concludere l'istruttoria di riesame con valenza di rinnovo periodico, demandando ad un successivo atto il riesame dell'AIA per adeguarla alle BATC.
- L'istruttoria ha, in ogni caso, verificato l'allineamento delle attività di nuova introduzione al BRef di riferimento. Con la documentazione integrativa trasmessa in data 20/8/2018, con nota di

prot. C.M.T. n. 95947, la Società ha chiesto, infatti, alcune variazioni all'AIA rilasciata per le quali dall'istruttoria tecnico amministrativa è emerso quanto segue:

Introduzione di trattamenti batch per specifiche tipologie di rifiuti.

- La Società ha richiesto di poter introdurre alcuni trattamenti specifici finalizzati alla riduzione del cromo esavalente e all'ossidazione tramite reattivi di Fenton (*per l'ossidazione di contaminanti organici n.d.r.*). Entrambe le tecniche sono contemplate nel BRef di riferimento e rispondono all'esigenza di differenziare i trattamenti attuati sui rifiuti nell'ottica di garantire un efficace abbattimento di particolari categorie di inquinanti.
- I trattamenti *batch* proposti dalla Società verranno attuati utilizzando le strutture esistenti, (vasche V01, V04 e V05), dosando i reagenti tramite l'ausilio di contenitori mobili.

Modifica dei limiti intermedi all'impianto biologico.

- L'AIA vigente individua limiti specifici da rispettare nelle varie fasi del processo chimico fisico biologico. La Società, sulla base della propria esperienza gestionale, ha chiesto di eliminare tali limiti ritenendoli un ostacolo alla flessibilità operativa oltre che un aggravio gestionale. Come spiegato nel corso delle riunioni della Conferenza dei Servizi, tali limiti sono stati imposti per garantire che l'alimentazione all'impianto fosse coerente con dati progettuali depositati agli atti (progetto del 2010 approvato con D.D. n. 44-10700 del 11/3/2010).
- Con la documentazione integrativa la Società ha richiesto di fissare limiti intermedi solo all'ingresso dell'impianto biologico, individuando un valore massimo di COD e di Azoto Ammoniacale individuati sulla base dei dati progettuali, tenendo debitamente conto dell'esperienza aziendale. Preso atto delle valutazioni tecniche effettuate dal gestore si ritiene di poter accogliere la richiesta di variazione dei limiti intermedi, ferma restando la facoltà da parte del Servizio in intestazione di procedere ad una loro revisione/rivalutazione qualora dall'attività di controllo da parte degli Organi preposti dovesse emergere la necessità.

Possibilità di utilizzare contenitori mobili come vessel ausiliari di trattamento

- Tra le modifiche proposte la Società ha chiesto di poter utilizzare delle cisternette per il dosaggio mirato di specifici rifiuti all'interno del processo, in caso di caratteristiche particolari che ne richiedano una gestione molto attenta. Tale pratica operativa si ritiene condivisibile in quanto può contribuire ad evitare disfunzionalità operative dell'impianto legate ad uno sbilanciamento di nutrienti nel biologico od altri fenomeni (ad es. tossicità di alcuni composti nei confronti della flora batterica) che possono compromettere il buon andamento del processo. Vista la presenza di numerosi contenitori presso l'impianto si ritiene opportuno che gli stessi vengano differenziati in modo visibile ad esempio tramite uno specifico colore per differenziarli da quelli contenenti reagenti ad esempio, di cui al precedente paragrafo. Tale richiesta dovrà essere recepita all'interno di un'apposita procedura da rendere parte integrante dell'SGA aziendale con le modalità e le tempistiche stabilite nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento.
- Il numero di contenitori richiesto è pari a 25, corrispondenti ad un volume di 25 m<sup>3</sup>, che dovrà essere conteggiato per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata.

### Scarichi idrici ed acque meteoriche

- L'AIA vigente sostituisce a norma di legge anche l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura a gestione SMAT S.p.a. delle acque reflue industriali provenienti dall'installazione. Nell'AIA sono individuati specifici limiti comprensivi di alcune deroghe che la Società ha chiesto di confermare anche con il provvedimento di riesame. Preso atto del parere favorevole del gestore del servizio idrico integrato si procederà in tal senso con il presente provvedimento.
- Per quanto riguarda gli aspetti legati alla gestione delle acque meteoriche, si rimanda interamente al Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. approvato con precedenti provvedimenti, i cui contenuti si intendono interamente richiamati nella presente determinazione.

### Emissioni in atmosfera.

- Nell'arco del periodo di validità dell'AIA l'installazione è stata oggetto di numerose modifiche tecniche e gestionali. In particolare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la modifica più rilevante è consistita nell'eliminazione dello stadio di biofiltrazione a valle del camino TE3, destinato al trattamento delle arie provenienti dal comparto biologico ed altre strutture. Il camino TE2 ha, invece, mantenuto la sua configurazione originaria pur essendo state collettate ad esso strutture di nuova introduzione, il cui effetto sulle prestazioni dell'impianto di abbattimento è ancora in fase di verifica. Ovviamente, qualora dovesse emergere dalle attività di monitoraggio ed autocontrollo che saranno condotte dall'azienda la necessità di procedere a modifiche od implementazioni, è onere del gestore portarle avanti in modo tale da garantire non solo il rispetto del limite autorizzativo imposto in AIA ma anche l'efficacia e l'efficienza dei presidi adottati.

### Rumore

- Non sono emerse in fase istruttoria problematiche particolari in materia di rumore.

### Obbligo di redazione della relazione di riferimento.

- La Edileco S.r.l. ha trasmesso la relazione di *screening* per la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento di cui si è preso atto con D.D. n. 235-37501 del 13/11/2015. Dalla valutazione emerge che, pur essendo presenti nell'installazione sostanze pericolose pertinenti, sono adottati idonei accorgimenti atti a prevenire contaminazioni e pertanto la Edileco S.r.l. non è tenuta a redigere la relazione di riferimento. A seguito delle modifiche introdotte per effetto del presente provvedimento, nell'installazione verranno gestite nuove sostanze (reattivi per i trattamenti batch) come ad esempio l'acqua ossigenata, sostanza che possiede la caratteristica di pericolo H302, indicazione riportata nel D.M. 272/2014 tra quelle da valutare per effettuare la relazione di *screening* sull'obbligo di redigere la relazione di riferimento.

Ciò premesso è necessario che la Edileco S.r.l. proceda ad una nuova verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento entro i termini prescritti con il presente provvedimento.

### Controlli ambientali

- L'art. 29 *octies* comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che, in occasione del riesame,



l'Autorità Competente utilizzi anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni. Dall'esame della documentazione agli atti risulta che nell'arco del periodo di validità dell'AIA, ARPA ha effettuato numerosi controlli presso l'installazione, tra cui anche il controllo integrato, le cui risultanze sono annotate nella relazione di prot. C.M.T. n. 28845 del 27/2/2017. Da tale relazione e dalle altre comunicazioni ARPA è emerso il mancato rispetto di alcune prescrizioni fissate in AIA, cui ha fatto seguito l'emanazione da parte del Servizio scrivente dei provvedimenti previsti dall'art. 29 *decies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che risultano regolarmente ottemperati dalla Società. In vigore del provvedimento di AIA, inoltre, sono stati proposti dall'azienda degli interventi di natura tecnica e gestionale che hanno contribuito a risolvere alcune delle problematiche che hanno reso necessaria l'adozione di provvedimenti sanzionatori;

- con Deliberazione n. 3272 del 9/6/2016, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Piano di Ispezione Ambientale di cui all'art. 29 *decies* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ARPA effettuerà il controllo integrato dell'installazione con le modalità e le frequenze riportate nel proprio Programma Triennale di Ispezione Ambientale consultabile nella sezione AIA del sito web [www.arpa.piemonte.gov.it](http://www.arpa.piemonte.gov.it).

#### Acque sotterranee

- il sito su cui insiste l'installazione è iscritto all'anagrafe dei siti da bonificare con codice anagrafe n. 1336, a seguito di avvio di apposito procedimento ai sensi dell'allora vigente art. 8 del D.M. 471/99 ora sostituito dalla Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per inquinamento delle acque sotterranee. Tale procedimento è ancora in corso;
- nell'arco del periodo di validità dell'AIA rilasciata, la Edileco S.r.l. ha condotto periodiche analisi delle acque sotterranee emunte dai piezometri presenti presso l'installazione per cui era stata fissata una frequenza semestrale. Dall'esame dei referti analitici trasmessi periodicamente dalla Società non si evidenziano indici di inquinamento riconducibili all'attuale attività dell'installazione ed i superamenti riscontrati sono di entità modesta e costanti nel tempo. Fermo restando quanto diversamente disposto nel procedimento di bonifica in corso, si ritiene sufficiente fissare, ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6-*bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. una frequenza di monitoraggio triennale, per confermare i dati acquisiti precedentemente.
- nell'ambito del procedimento di bonifica non sono emerse problematiche in merito alle caratteristiche della matrice suolo: l'installazione si trova interamente su di un'area pavimentata e collegata ad un sistema di raccolta delle acque meteoriche e dei colatici eventualmente generatisi da sversamenti accidentale. Si ritiene, pertanto, di poter derogare all'effettuazione dei controlli periodici fissati dall'art. 29 *sexies* comma 6-*bis* demandando i controlli specifici sul suolo alla fase di dismissione dell'attività, fatti salvi eventuali nuovi elementi che dovessero emergere nell'arco di validità dell'AIA rilasciata.

#### **RILEVATO che:**

- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico a seguito della pubblicazione sul sito internet istituzionale effettuata ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- non sono state individuate prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del TULLS da parte del Sindaco del Comune di Settimo T.se, sede dell'installazione;

- la Società ha dichiarato non applicabile all'installazione la normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante di cui al D.lgs. 105/2015. Per le valutazioni di merito si rimanda interamente per competenza alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. l'attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento deve essere coperta da idonee garanzie finanziarie che dovranno essere prestate con le modalità individuate dalla D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 (validità sino al 18/10/2020);

#### **RILEVATO inoltre che:**

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che sono risultati congrui, così come successivamente integrati;
- il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dal comma 6 *bis* dell'art. 14 *ter* della L. 241/90 e s.m.i. sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta Conferenza dei Servizi;
- il procedimento di riesame viene concluso nel rispetto dei termini previsti all'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. pari a 150 giorni a decorrere dalla data data di avvio da parte dell'Autorità Competente, al netto delle sospensioni previste dalla vigente normativa e formalmente comunicate alla Società;
- il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche. Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

#### **RITENUTO pertanto di:**

- aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 2/3/2018 di prot. C.M.T. n. 27613, l'AIA rilasciata alla Società Edileco S.r.l. e da ultimo rinnovata con D.D. n. 255-40876 del 17/10/2012 e s.m.i., relativa all'installazione di Strada Cebrosa 114 nel Comune di Settimo T.se;
- prendere atto delle modifiche comunicate dalla Società e descritte dettagliatamente in premessa;
- stabilire che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 2 del dispositivo;
- confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, elencate in dettaglio nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire i limiti di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di

ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione, richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- stabilire che la Edileco S.r.l. effettui una revisione della relazione di *screening* redatta ai sensi del D.M. 272/2014 per la verifica dell'obbligo di sussistenza di redazione della relazione di riferimento, contemplando anche le nuove sostanze aggiunte come reagenti per i trattamenti batch;
- demandare ad un successivo provvedimento, per le motivazioni esposte in premessa, l'adeguamento alle BAT Conclusions che verrà verificato in apposito nuovo procedimento di riesame avviato ai sensi dell'art. 29 *octies* comma 3 lett. d del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

#### VISTI:

- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

#### DETERMINA:

1. di aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 2/3/2018 di prot. C.M.T. n. 27613, l'AIA rilasciata alla Società Edileco S.r.l. e da ultimo rinnovata con D.D. n. 255-40876 del 17/10/2012 e s.m.i., relativa all'installazione di Strada Cebrosa 114 nel Comune di Settimo T.se;
2. di prendere atto delle modifiche comunicate dalla Società e descritte dettagliatamente in premessa;
3. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni:



- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio delle seguenti attività di gestione rifiuti:

- ✓ trattamento chimico fisico biologico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui ai punti **D8** e **D9** degli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti **D15** ed **R13** degli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ attività di recupero di specifiche tipologie di rifiuti di cui ai punti **R12**, **R5** ed **R7** dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e approvato con D.D. n. 235-1221551 del 22/10/2007 è da intendersi interamente richiamato nel presente provvedimento;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

4. di confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, elencate in dettaglio nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

5. di stabilire i limiti di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

6. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione, richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;

7. di individuare le modalità e le frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico, come disposto dall'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

8. di disporre che entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, vengano prestate garanzie finanziarie a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità previste dalla D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.. È fatto salvo quanto verrà disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 29 *sexies* comma 9 *sexies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

9. di stabilire che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto, la Edileco S.r.l. effettui una revisione della relazione di *screening* redatta ai sensi del D.M. 272/2014 per la verifica dell'obbligo di sussistenza di redazione della relazione di riferimento, contemplando anche le nuove sostanze aggiunte come reagenti per i trattamenti batch;

10. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 2: il presente provvedimento non esonera il gestore dal

conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa alla stessa applicabile;

11. di stabilire che in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento qualora necessario;

12. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame dell'AIA verrà disposto dall'Autorità Competente con le frequenze e le modalità riportate nel medesimo articolo e pertanto:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- quando sono trascorsi dodici anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione ( e quindi dalla data di emanazione del presente provvedimento);
- al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29 *octies* comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 12/11/2018

RM

Il Dirigente del Servizio  
(ing. Massimo VETTORETTI)

*Il presente file, sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'Archivio della Città Metropolitana di Torino. L'imposta di bollo sulla presente copia conforme all'originale è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, su autorizzazione n. 2/2002 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Uff. Torino 1 il 09/01/2002, di Euro 16,00 a foglio, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3 del D. L. n. 43/2013, convertito dalla L. n. 71/2013. Sono altresì assolti in modo virtuale i diritti di segreteria quantificati in Euro 0,52 a foglio.*

Torino, 12 Novembre 2018

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Massimo VETTORETTI  
(firmato digitalmente)

### 1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Vengono riportate nel seguito le tipologie di rifiuti per le quali è ammesso il conferimento presso l'installazione. Nelle colonne di destra sono riportati i codici delle operazioni di gestione rifiuti ammesse (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il rifiuto può essere sottoposto alla relativa operazione se nella casella corrispondente compare la "X". I rifiuti ammessi al trattamento chimico fisico biologico (ciclo completo di trattamento) sono quelli in cui è presente la "X" contemporaneamente nella casella D8 e D9, tali rifiuti possono essere destinati anche ad uno solo dei due trattamenti in funzione delle valutazioni del gestore al momento dell'accettazione.

Le operazioni autorizzate sono le seguenti:

**D9** – trattamento fisico chimico

**D8** – trattamento biologico

**D15** – deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14

**R13** – messa in riserva prima di una delle operazioni da R1 a R12

**R12** – scambio di rifiuti. Questa operazione identifica l'attività di disemulgazione su rifiuti a matrice oleosa, finalizzata all'avvio a recupero dell'olio separato.

Sono, inoltre, autorizzate le seguenti operazioni di recupero limitatamente alle tipologie di rifiuti aventi i CER e le caratteristiche sotto riportate.

**R5** – riciclaggio /recupero di altre sostanze inorganiche limitatamente al CER **060314** solo se costituito da miscela di carbonato, ossido e idrossido di calcio (circa 82%) e silice, allumina e ossido di ferro (circa 18%) e se proveniente da industria chimica, della calce, petrolchimica;

**R7** – recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento limitatamente al CER **060201\*** solo se costituito da idrossido di calcio disperso in acqua con titolo minimo del 30% a pH compreso tra 10.5 e 12.5 e se proveniente dall'industria chimica per la produzione di acetilene da carburo di calcio.

Codice CER	Descrizione	Operazioni				
		D8	D9	D15	R12	R13
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci		X			
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		X			
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X		
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X		
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	X	X	X		
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X		
020305	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X		
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X		X		

Codice CER	Descrizione	Operazioni				
		D8	D9	D15	R12	R13
020502	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X		
020603	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X		
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X	X		
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici		X	X		
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X		
020705	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X		
030305	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta		X	X		
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio		X	X		
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X	X		
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14		X	X		
040216*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose			X		
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16		X			
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X			
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19		X			
050103*	morchie da fondi di serbatoi		X			
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X			
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09		X			
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie		X			
060101*	acido solforico ed acido solforoso		X	X		X
060102*	acido cloridrico		X	X		X
060103*	acido fluoridrico		X	X		X
060104*	acido fosforico e fosforoso		X	X		X
060105*	acido nitrico e acido nitroso		X	X		X
060106*	altri acidi		X	X		X
060201*	idrossido di calcio		X	X		X
060204*	idrossido di sodio e di potassio		X	X		X
060205*	altre basi		X	X		X
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti		X	X		X
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13		X	X		X
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		X
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02		X	X		X

Codice CER	Descrizione	Operazioni				
		D8	D9	D15	R12	R13
070101*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X	X		
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11		X	X		
070201*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X	X		
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11		X	X		
070301*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X	X		
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11		X	X		
070401*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X	X		
070411*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11		X	X		
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X	X		
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11		X	X		
070601*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X	X		
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11		X	X		
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X	X		
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11		X	X		
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X		
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15		X	X		
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X		
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19		X	X		



Codice CER	Descrizione	Operazioni				
		D8	D9	D15	R12	R13
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici		X	X		
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici		X	X		
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro		X	X		
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro		X	X		
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14		X	X		
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09		X	X		
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11		X	X		
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13		X	X		
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15		X	X		
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa		X	X		
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa		X	X		
090103*	soluzioni di sviluppo a base di solventi		X	X		
090104*	soluzioni di fissaggio		X	X		
090105*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore		X	X		
090113*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06		X	X		
100109*	acido solforico		X	X		X
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20		X	X		
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22		X	X		
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli		X	X		
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11		X	X		
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X		
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13		X	X		
100325*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X		
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25		X	X		
100327*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X	X		
100328	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27		X	X		
100410	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09		X	X		
100508*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento,		X	X		

Codice CER	Descrizione	Operazioni				
		D8	D9	D15	R12	R13
	contenenti oli					
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08		X	X		
100607*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X		
100610	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09		X	X		
100705	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X		
100707*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X	X		
100708	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07		X	X		
100817*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X		
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17		X	X		
101117*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X		
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17		X	X		
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19		X	X		
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X	X		
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X		
101314	rifiuti e fanghi di cemento		X	X		
110105*	acidi di decappaggio		X	X		X
110106*	acidi non specificati altrimenti		X	X		X
110107*	basi di decapaggio		X	X		X
110108*	fanghi di fosfatazione		X	X		
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose		X	X		
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09		X	X		
110111*	soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose		X	X		
110112	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11		X	X		
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose		X	X		
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13		X	X		
110115*	eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose		X	X		
110198*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X	X		
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni)		X	X	X	X

Codice CER	Descrizione	Operazioni				
		D8	D9	D15	R12	R13
	e soluzioni)					
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni		X	X	X	X
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose		X	X		
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14		X	X		
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio		X	X		
120301*	soluzioni acquose di lavaggio		X	X		
130105*	emulsioni non clorurate		X	X	X	X
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua		X	X	X	X
130506*	oli prodotti da separatori olio/acqua		X	X	X	X
130507*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua		X	X		
130802*	altre emulsioni		X	X	X	X
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose		X	X		
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03		X	X		
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X	X		
160708*	rifiuti contenenti oli		X	X		X
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose		X	X		
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01		X	X		
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose		X	X		
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03		X	X		
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X	X		
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06		X	X		
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05		X	X		
190106*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi		X	X		
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		X	X		
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso		X	X		
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose		X	X		
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05		X	X		
190603	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani		X	X		
190605	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X	X		
190702*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose		X	X		
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02		X	X		
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X	X		
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni		X	X		
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili			X		X
190810*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse		X	X	X	X

Codice CER	Descrizione	Operazioni				
		D8	D9	D15	R12	R13
	da quelle di cui alla voce 19 08 09					
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose		X	X		
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X	X		X
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali		X	X		
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		X	X		
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua		X	X		
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione		X	X		
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico		X	X		
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X		
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05		X	X		
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose		X	X		
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03		X	X		
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose		X	X		
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05		X	X		
191307*	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose		X	X		
191308	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07		X	X		
200114*	acidi		X	X		X
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29		X	X		
200304	fanghi delle fosse settiche	X	X	X		
200306	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	X	X	X		

## 1.2) MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Si riporta nel seguito una descrizione sintetica dell'impianto e delle modalità di trattamento, redatta sulla base degli elaborati progettuali e della documentazione depositata agli atti del Servizio Scrivente che si intende interamente richiamata nel presente provvedimento.

### 1.2.1) RICEZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

I reflui conferiti all'impianto vengono scaricati nell'ingresso denominato S1, dotato di sistema di

grigliatura, oppure nell'ingresso denominato S2 (posto vicino ai serbatoi TK8 e TK9, se destinati sicuramente al solo processo biologico, anch'esso dotato di un sistema di grigliatura).

L'immagazzinamento dei reflui in ingresso tramite il punto S1 avviene in 12 serbatoi identificati con le sigle da TK1 a TK7 e da TK10 a Tk14. I serbatoi identificati con le sigle da TK11 a TK14 sono muniti di un sistema di insufflazione di aria per favorire la disemulgazione di rifiuti a matrice oleosa. In questo caso la frazione acquosa, previo passaggio in un serbatoio di rilancio, viene avviata al primo stadio del trattamento chimico fisico costituito da un disoleatore a pacchi lamellari. La frazione oleosa è raccolta all'interno di uno dei serbatoi sopra descritti.

La capacità complessiva di immagazzinamento è quella riportata al successivo punto 1.4).

### 1.2.2) TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

L'impianto chimico fisico è costituito dalle seguenti strutture in cui si attuano le relative operazioni di trattamento:

- disoleatore (DISO);
- due vasche di trattamento, ciascuna delle quali è suddivisa in tre settori, il cui funzionamento si basa su due configurazioni.

La prima configurazione, corrispondente alle ordinarie condizioni operative dell'impianto, prevede il funzionamento delle vasche in serie secondo lo schema riportato in figura 1.

La seconda configurazione, corrispondente a particolari condizioni operative dell'impianto, prevede il funzionamento delle vasche in parallelo secondo lo schema riportato in figura 2.




Figura 1

Figura 2

Nella configurazione mostrata in figura 1, i reflui vengono sottoposti ai seguenti trattamenti:

- settore VS1: trattamento con acidi (appositamente approvvigionati o di recupero) e aggiunta di cloruro ferrico/ferroso (appositamente approvvigionati o di recupero) sotto controllo di pH;
- settore VS2: trattamento con soda caustica (appositamente approvvigionata o di recupero) sotto controllo di pH;
- settore VS3: trattamento con latte di calce sotto controllo di pH;



- settore VS4: completamento delle reazioni, all'occorrenza usato anch'esso per il trattamento con latte di calce;
- settore VS5: trattamento con solfuro di sodio;
- settore VS6: completamento delle reazioni all'occorrenza usato anch'esso per il trattamento con solfuro di sodio.

Nella configurazione mostrata in figura 2, i settori VS1, VS4 e VS5 sono collegati idraulicamente a costituire un unico volume di trattamento. In tali strutture si attuano, alternativamente, i seguenti trattamenti batch:

- riduzione dei cromati per aggiunta di acidi e sodio metabisolfito, sotto controllo di pH;
- ossidazione tramite reattivi di Fenton.

Al termine dei trattamenti batch, il refluo è rilanciato al settore VS2, prosegue nel settore VS3 e VS6.

In entrambe le configurazioni, dal settore VS6 il refluo viene rilanciato alla vasca VS7 dove viene addizionato a polielettrolita e avviato per caduta al sedimentatore SE01.

In caso di attività manutentive, le vasche possono essere utilizzate in serie (VS2-VS3-VS6 by-passando le VS1-VS4-VS5 o viceversa).

La frazione liquida derivante dal sedimentatore è sottoposta a filtrazione su filtro a carta e rilanciata al comparto biologico o scaricata in pubblica fognatura, previa correzione di pH. La filtrazione su carta può essere by-passata se non necessaria.

I fanghi estratti sono avviati a due ispessitori alimentati dalla pompa monovite sul fondo del sedimentatore lamellare e quindi ad una filtropressa ad apertura manuale che scarica il fango tramite un nastro trasportatore in un cassone scarrabile posto all'interno di un apposito box.

Le acque di spremitura, ed il surnatante proveniente dall'ispessitore ISP1 sono avviate alla vasca di rilancio a monte della VS7, il surnatante dell'ispessitore ISP2 al sedimentatore SE01.

Le acque trattate possono essere inviate ai serbatoi interrati S13, S14, S18 e S19 da cui sono poi scaricate in pubblica fognatura, qualora possa essere by-passato il comparto biologico.

### **1.2.3) SEZIONE DI PRETRATTAMENTO AD OZONO**

Il refluo proveniente dalla sezione chimico fisica può essere sottoposto ad ozonizzazione mediante dosaggio sulla tubazione di collegamento della vasca di equalizzazione e la successiva di sedimentazione primaria, a funzionamento discontinuo in funzione del carico inquinante in ingresso.

### **1.2.4) TRATTAMENTO BIOLOGICO**

Il comparto biologico è costituito dai seguenti stadi:

- grigliatura a tamburo rotante dei reflui destinati al solo trattamento biologico (provenienti dai serbatoi TK8 e TK9);
- equalizzazione di tutti i reflui destinati al trattamento biologico in vasca VA1;
- sedimentazione primaria in vasca SED1;
- denitrificazione in vasca VA3;

- ossidazione biologica a fanghi attivi in vasca VA2<sup>1</sup>;
- sedimentazione finale in sedimentatore SED2;
- trattamento aerobico dei fanghi in vasca VA4;
- ispessimento in vasca VA5;
- stazione di rilancio finale mediante elettropompe in vasca VA6;
- disidratazione fanghi mediante centrifuga K1 posizionata in area esterna in apposito box

#### **1.2.5) TRATTAMENTI TERZIARI**

Le acque chiarificate, provenienti dal trattamento chimico fisico e/o dal trattamento biologico vengono inviate ad un sistema filtrante composto, in serie, da un filtro a sabbia e da due filtri a carbone attivo.

In funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui, in alcuni casi i filtri possono essere bypassati inviando il refluo stesso direttamente allo scarico.

#### **1.2.6) ACCUMULO E VERIFICA DEI REFLUI TRATTATI**

I reflui in uscita dal trattamento vengono accumulati nei serbatoi S13, S14, S18 ed S19 e da questi previo controllo analitico, vengono inviati allo scarico nel collettore fognario.

Nel caso in cui non rientrino nelle specifiche previste per lo scarico i reflui vengono trasferiti al serbatoio S17 e da questo rinviate in testa al trattamento.

#### **1.2.7) IMPIANTO DI TRATTAMENTO EMISSIONI**

L'impianto è dotato di tre sistemi di captazione e trattamento delle emissioni individuati con le seguenti sigle:

- TE1 dedicato alla captazione delle emissioni dell'impianto di trattamento chimico fisico, al box dei fanghi provenienti dalla filtropressa (fanghi da chimico fisico), al box dei fanghi provenienti dalla centrifuga (fanghi da biologico) e dal settore di capannone dedicato al deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dall'attività aziendale. Il sistema di abbattimento è costituito da un filtro a cassetto con setti di paglia in acciaio seguito da un filtro a carboni attivi;
- TE2 dedicato alla captazione degli sfiati dei serbatoi aerei di immagazzinamento è costituito da una prima vasca di separazione gocce ed un successivo filtro a carboni attivi. Il camino è dedicato altresì alla captazione delle emissioni derivanti dalla fase di disemulgazione dei reflui a matrice oleosa effettuata nei serbatoi da TK11 a TK14, che non è mai contemporanea alle operazioni di carico e scarico dei serbatoi cui è asservito il medesimo camino;
- TE3 dedicato alla captazione delle emissioni del capannone dell'impianto biologico, all'aspirazione puntuale del disoleatore e delle vasche di trattamento dell'impianto chimico fisico ed agli sfiati dei serbatoi TK8 e TK9. È costituito da un scrubber a doppio stadio (acido e ossidativo in ambiente basico).

Le caratteristiche dimensionali degli impianti di abbattimento sono indicate nel quadro emissivo di cui alla successiva sezione 4.

<sup>1</sup> Nella vasca di ossidazione è previsto il dosaggio di acidi per la correzione del pH e l'aggiunta di carbone granulare, in funzione delle esigenze gestionali dell'impianto.

### 1.3) STOCCAGGIO (DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA)

Le tipologie di rifiuti per le quali sono autorizzate le operazioni di deposito preliminare e/o messa in riserva sono quelle individuate nelle colonne **D15** e **R13** del precedente punto **1.1**).

Le operazioni di deposito preliminare e/o messa in riserva vengono svolte nelle seguenti strutture (individuate nell'allegato 11 delle integrazioni trasmesse in data 28/12/2009 di prot. prov.le n. 7890 del 05/01/2010):

- un capannone di superficie pari a circa 130 m<sup>2</sup> destinato allo stoccaggio di rifiuti confezionati e sistemati su pallets per un volume massimo pari a 70 m<sup>3</sup>;
- 2 serbatoi orizzontali, con capacità pari a 18 m<sup>3</sup> cadauno, posizionati in apposito bacino di contenimento identificati con le sigle TKA1 e TKA2;
- 1 serbatoio orizzontale, con capacità pari a 40,5 m<sup>3</sup>, posizionato in apposito bacino di contenimento ed identificato con la sigla TKB1;
- 1 serbatoio orizzontale, con capacità pari a 30 m<sup>3</sup>, posizionato in apposito bacino di contenimento ed identificato con la sigla TKB3;
- 1 serbatoio orizzontale, con capacità pari a 5 m<sup>3</sup>, posizionato in apposito bacino di contenimento ed identificato con la sigla TKC1;
- 25 cubitainer da 1 m<sup>3</sup>, per lo stoccaggio di rifiuti

Non sono compresi nei volumi di stoccaggio i rifiuti prodotti dall'attività che, secondo gli intendimenti gestionali del Gestore vengono gestiti in regime di deposito temporaneo di cui all'art. 83 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. non disciplinato dal presente provvedimento.

### 1.4) CAPACITÀ DELL'IMPIANTO E POTENZIALITÀ DI TRATTAMENTO

Le capacità e potenzialità dell'impianto sono quelle riportate nella tabella seguente

Linea impianto	Capacità di trattamento	Capacità di deposito/immagazzinamento	
		m <sup>3</sup>	t
D8-D9	62000t/anno	1430	1430
D15-R13		200	200

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità di immagazzinamento dell'impianto è pari a **1630 m<sup>3</sup>** di rifiuti pericolosi, corrispondenti a **1630 Mg**.

## SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati nella documentazione inviata in occasione del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed in occasione dei successivi provvedimenti di rinnovo, riesame ed aggiornamento. A conferma ed integrazione di quanto contenuto nei documenti sopra citati si prescrive il rispetto di quanto segue.

**2.1)** I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all’art. 177 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto:

- senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna o la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio o siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente.

**2.2)** le tipologie di rifiuti autorizzate sono esclusivamente quelle riportate al punto **1.1)** della precedente sezione **1** dove sono altresì riportate le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**2.3)** la capacità massima di stoccaggio e di trattamento è riportata al punto **1.4)** della precedente sezione **1**. Il Gestore dovrà effettuare un’attenta programmazione della propria attività in modo tale da rispettare i quantitativi massimi giornalieri ed annui autorizzati al trattamento e i quantitativi massimi istantanei autorizzati per lo stoccaggio. Al raggiungimento della capacità massima di trattamento e/o stoccaggio, la Società dovrà sospendere il ritiro dei rifiuti.

### PRESCRIZIONI GENERALI (APPLICABILI A TUTTE LE DI ATTIVITÀ)

**2.4)** Le strutture di cui è costituito l’impianto devono possedere i requisiti riportati negli elaborati progettuali depositati agli atti della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) che si intendono interamente richiamati nel presente allegato. Devono, inoltre, essere identificate con targhe o cartelli (ben visibili per dimensione e collocazione) in cui deve essere richiamata la sigla identificativa riportata nella documentazione progettuale;

**2.5)** nell’esercizio dell’attività di gestione rifiuti autorizzata, i contenitori e le strutture fissi e mobili destinati a contenere rifiuti o materiali intermedi di processo sia nell’ambito dell’attività di stoccaggio, sia nell’ambito dell’attività di trattamento devono essere mantenuti in perfetto stato di manutenzione. Gli stessi, inoltre, devono essere costituiti da materiale compatibile ed inalterabile a contatto con i rifiuti in essi contenuti.

#### Utilizzo di contenitori mobili

**2.6)** I contenitori mobili utilizzati per lo stoccaggio e la movimentazione dei rifiuti, compresi quelli destinati al trattamento, devono essere dotati di targhe o etichette ben visibili per dimensione e collocazione in cui devono essere riportati la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti in essi contenuti. I contenitori devono essere chiusi, per evitare l’accumulo di acque meteoriche al loro interno e ridurre la possibilità di sversamenti durante la movimentazione: non è ammesso, in ogni caso, l’uso di contenitori aperti o lesionati;

**2.7)** i contenitori mobili destinati a contenere rifiuti devono essere visibilmente differenziati per forma e/o colore dai contenitori mobili destinati ai reagenti, in modo tale da favorirne la riconoscibilità da parte degli operatori e degli Organi di Controllo e Vigilanza. A tal fine deve

essere predisposta idonea procedura da rendere parte dell'SGA aziendale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento;

**2.8)** i contenitori mobili destinati a contenere rifiuti pericolosi e i reagenti devono essere posizionati all'interno strutture di contenimento (bacini di contenimento fissi dimensionati secondo i criteri di cui alla D.C.I. del 27/7/84 o griglie di contenimento mobili) al fine di intercettare eventuali perdite si dovessero originare da contenitori lesionati;

**2.9)** i contenitori mobili destinati a contenere rifiuti devono essere posizionati all'interno di aree appositamente individuate ed adeguatamente delimitate. A tal fine la Edileco S.r.l. deve trasmettere entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto una planimetria con l'indicazione delle aree destinate ai contenitori mobili. La presenza di contenitori mobili in altre aree dell'impianto deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di movimentazione, quali carico e scarico, o avvio a trattamento;

**2.10)** tutti i recipienti mobili, sia destinati a contenere rifiuti che destinati a contenere materie prime devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

**2.11)** i contenitori mobili contenenti rifiuti e reagenti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezione. Essi non devono essere sovrapposti su più di tre file e tra le stesse deve essere mantenuto un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (circa 60 cm) tale da rendere possibile l'individuazione e la rimozione dei contenitori lesionati;

**2.12)** non sono ammesse operazioni di travaso dei rifiuti liquidi o solidi da contenitori più piccoli a contenitori grandi: il travaso è unicamente ammesso nel caso in cui si riscontri la presenza di un contenitore lesionato, seguendo un'idonea procedura finalizzata a salvaguardare la sicurezza dell'operatore.

#### Utilizzo strutture fisse (serbatoi)

**2.13)** I serbatoi adibiti sia all'attività di trattamento che all'attività di stoccaggio devono essere riempiti al massimo per un volume corrispondente al 90% della loro capacità nominale. Per la verifica della presente prescrizione, tutti i serbatoi devono essere provvisti di indicatori di livello e di dispositivi antitraboccamento che devono sempre essere mantenuti in efficienza;

**2.14)** i serbatoi devono essere posizionati all'interno di uno o più bacini di contenimento destinati alla raccolta di eventuali sversamenti derivanti dalle operazioni di carico e scarico o da guasti del loro equipaggiamento (flange, valvole ecc.). I bacini devono avere le caratteristiche riportate nella documentazione depositata agli atti dell'Ente scrivente e dimensionati secondo i criteri riportati nella D.C.I. del 27/7/84;

**2.15)** l'immagazzinamento dei rifiuti nei serbatoi finalizzato allo stoccaggio deve avvenire per singolo lotto. Non è ammessa la miscelazione di rifiuti tra di loro;

**2.16)** l'immagazzinamento dei rifiuti nei serbatoi finalizzato al trattamento deve avvenire:

- valutando, prima dello scarico, la compatibilità dei rifiuti conferiti con quelli già presenti nei serbatoi;
- garantendo, per quanto tecnicamente possibile, l'omogeneizzazione dei rifiuti e l'avvio a trattamento di una miscela adeguatamente bilanciata;



- verificando attentamente la presenza di stratificazioni all'interno dei serbatoi per evitare l'avvio a trattamento di materiale con caratteristiche tali da compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto (ad es. morchie, fanghi ecc.);

- assicurando la tracciabilità dei rifiuti sottoposti a trattamento, dal loro conferimento sino all'avvio a trattamento;

**2.17)** con cadenza biennale, rispettando le tempistiche già in atto con i precedenti atti autorizzativi, deve essere effettuato il collaudo di tenuta idraulica di tutti i bacini di contenimento a servizio dell'impianto. La relazione di collaudo, a firma di tecnico abilitato ed iscritto a competente Ordine o Collegio, deve essere trasmessa con le tempistiche e le modalità fissate nella successiva sezione **4**.

### **TRATTAMENTO CHIMICO FISICO BIOLOGICO**

**2.18)** I rifiuti avviati a trattamento devono essere opportunamente caratterizzati secondo le procedure di omologazione, accettazione, campionamento e analisi opportunamente implementate e rese parte integrante dell'SGA aziendale. In ogni caso la procedura di omologazione deve prevedere un'accurata indagine presso il produttore per l'individuazione degli inquinanti caratteristici: in occasione della prima omologa dovranno comunque essere ricercati tutti i parametri per cui la presente autorizzazione individua limiti allo scarico (vedi successiva sezione **3**). Le procedure, aggiornate all'ultima revisione, ed una copia delle omologhe devono essere custodite presso l'impianto e tenute a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza;

**2.19)** i rifiuti provenienti da impianti di gestione rifiuti, costituiti da miscele o miscugli, devono essere caratterizzati analiticamente ad ogni singolo conferimento presso l'impianto attraverso l'esecuzione (o l'acquisizione presso il produttore) di analisi che prevedano il rilevamento di tutti i parametri fissati allo scarico nella successiva sezione **3** esclusi quelli riportati ai punti 45,46,47,48, 50 e 51 della tabella III allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**2.20)** i rifiuti possono essere ammessi all'impianto solo se pompabili;

**2.21)** il trattamento dei rifiuti deve avvenire in modo tale da garantire, oltre al rispetto dei limiti allo scarico fissati alla successiva sezione **4**, anche il rispetto dei seguenti limiti intermedi espressi in flusso di massa:

- 3000 kgCOD/g
- 72 kgN-NH<sub>4</sub><sup>+</sup>/g

La verifica del limite giornaliero deve avvenire prelevando tre campioni sul punto immediatamente a monte dell'impianto biologico: il punto di campionamento e le modalità di campionamento devono essere concordate con ARPA entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, dandone riscontro al Servizio in intestazione;

**2.22)** ai fini della contabilizzazione dei rifiuti avviati a trattamento, ogni linea dell'impianto, compresi i serbatoi di immagazzinamento deve essere dotata di un apposito contatore volumetrico in grado di contabilizzare i singoli flussi di reflui avviati all'impianto. Le modalità di azzeramento dei contatori sono riportate alla successiva sezione **3**. Anche i rifiuti in contenitori mobili devono essere alimentati all'impianto esclusivamente attraverso i punti di immissione S1 ed S2 per una loro corretta contabilizzazione e tracciabilità;

## CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

**2.23)** in caso di guasti, malfunzionamenti o fermi impianto, dovrà essere trasmessa all'Ente scrivente ed all'ARPA Dipartimento di Torino apposita comunicazione contenente l'indicazione del problema riscontrato, le possibili cause, le modalità e le tempistiche previste per addivenire alla sua, per quanto possibile tempestiva, risoluzione;

**2.24)** gli interventi di manutenzione programmata devono essere preventivamente comunicati all'Ente Scrivente ed all'ARPA Dipartimento di Torino con un anticipo di almeno cinque giorni, specificando se tali interventi rendono necessaria l'adozione di misure di gestione diverse dall'ordinaria attività che devono essere indicate nella comunicazione;

**2.25)** qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione per le varie matrici ambientali fissati nel presente provvedimento, rende necessaria l'adozione di tutte le misure ritenute necessarie alla risoluzione del problema compresa l'eventuale interruzione delle attività di stabilimento;

**2.26)** i guasti alla strumentazione di controllo devono essere tempestivamente comunicati all'Ente Scrivente ed all'ARPA Dipartimento di Torino, indicando le ragioni del malfunzionamento e le tempistiche previste per il ripristino della funzionalità;

**2.27)** al verificarsi di situazioni di emergenza il gestore dovrà attenersi alle azioni riportate all'interno di apposito Piano di Emergenza che dovrà essere aggiornato e trasmesso all'Ente scrivente entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;

**2.28)** negli stessi termini di cui al punto precedente, la Società dovrà trasmettere apposito Piano di Dismissione delle aree, contenente l'indicazione di tutte le attività da svolgere in caso di cessazione dell'attività autorizzata. In tale occasione il gestore dovrà darne preventiva comunicazione con un anticipo di almeno sessanta giorni all'Ente Scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Settimo T.se. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere allo smaltimento di tutti i materiali presenti presso il sito ed allo smantellamento delle strutture in esso presenti. L'ottemperanza a questa prescrizione non esonera il gestore dagli obblighi previsti dal Titolo V parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati, qualora dovuti;

## ALTRE PRESCRIZIONI

**2.29)** deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli Organi di Controllo e Vigilanza, compresi la SMAT S.p.a., senza l'obbligo di preventiva approvazione da parte della direzione e deve sempre essere possibile reperire un responsabile tecnico;

**2.30)** la presente autorizzazione, corredata da tutta la documentazione in essa richiamata, deve essere sempre disponibile anche in copia digitale o cartacea presso la sede operativa in oggetto.

**2.31)** Con cadenza triennale deve essere effettuato il monitoraggio delle acque di falda con le modalità già fissate nei precedenti atti autorizzativi. I risultati dei monitoraggi devono essere trasmessi con le modalità e le tempistiche fissate alla successiva sezione 5.

### SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI E ACQUE METEORICHE COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI

**3.1)** Il gestore è tenuto a dare comunicazione al Servizio Scrivente ed alla SMAT S.p.a. delle modificazioni della rete fognaria interna dello stabilimento o di variazioni del ciclo produttivo qualora comportino variazioni alla composizione quali - quantitativa dei reflui scaricati. La comunicazione è preventiva (con un anticipo di almeno 30 giorni): l'autorità competente si riserva di valutare, in funzione dell'entità delle modifiche comunicate, la necessità di sottoporre a riesame il presente provvedimento.

#### ATTIVITÀ DI CONTROLLO

**3.2)** SMAT S.p.a. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato è considerato autorità competente al controllo, ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e come tale è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

**3.3)** Nell'esercizio dell'attività autorizzata, il gestore dovrà osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare:

- dovrà essere assicurata la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi, abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- non dovranno essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- non dovranno essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni impiantistiche, in atto o potenziali, che sono collegate alla formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- dovrà essere consentito il controllo del sistema di approvvigionamento idrico e di scarico delle acque reflue, ed il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

#### LIMITI QUALITATIVI

**3.4)** È obbligo del gestore rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 (scarico in rete fognaria) dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli per cui è stata concessa particolare deroga, per i quali è fissato il seguente limite:

Parametro	Limite in deroga (mg/l)
COD	4000
BOD	3200

Parametro	Limite in deroga (mg/l)
B	20
NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	2
Tensioattivi	100
F <sup>-</sup>	25

**3.5)** E' fatto divieto assoluto di diluire gli scarichi, per rientrare nei limiti di accettabilità, con acque prelevate allo scopo.

#### PIANO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI

**3.6)** E' obbligo del gestore effettuare una analisi di autocontrollo giornaliera dei reflui scaricati in rete fognaria: il campione da sottoporre ad analisi dovrà essere prelevato dal campionatore automatico. I parametri da rilevare sono almeno i seguenti: pH, COD, Solidi Sospesi Totali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Solfati, Cloruri, Fluoruri, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Fenoli, Aldeidi, Idrocarburi Totali, Oli e grassi animali e vegetali, Cromo Totale, Nichel, Piombo, Rame, Zinco e Boro;

**3.7)** giornalmente deve essere verificato il rispetto dei limiti fissati al precedente punto **2.21)**, con le modalità ivi stabilite;

**3.8)** dovranno essere eseguiti con frequenza trimestrale il campionamento l'analisi dei fanghi prodotti dall'impianto chimico-fisico e dall'impianto biologico, analizzando almeno i seguenti parametri: residuo a 105°, residuo a 600°, Cloruri, Solfati, Alluminio, Boro, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Oli minerali;

**3.9)** ai fini della verifica periodica dell'allineamento dello scarico ai limiti prescritti, dovranno essere effettuati con cadenza trimestrale il campionamento e l'analisi, effettuata da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura, determinando tutti i parametri elencati in tab. 3 (scarico in rete fognaria) dell'all. 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 più il parametro Azoto Totale, ed escludendo i seguenti parametri: Temperatura, Colore, Odore, materiali grossolani, Cloro attivo libero, Solventi organici azotati, Pesticidi fosforati, Pesticidi totali e Saggio di tossicità acuta. Il campionamento dovrà essere eseguito in condizioni di normale funzionamento dell'impianto: la data del prelievo dovrà essere comunicata al Servizio Scrivente di Torino ed alla SMAT S.p.a. con un anticipo di almeno 10 giorni in modo da poter eventualmente presenziare o effettuare un campionamento congiunto;

**3.10)** i dati relativi al monitoraggio di cui ai precedenti punti da **3.4)** a **3.6)** devono essere custoditi presso l'impianto a disposizione delle autorità competenti al controllo. Con le frequenze e con le modalità stabilite alla successiva sezione **5** dovranno essere trasmessi ai soggetti competenti;

#### MONITORAGGIO E SISTEMI DI MISURA

**3.11)** tutti gli strumenti di campionamento e misura installati per effetto delle prescrizioni impartite con D.D. n. 44-10700 del 11/3/2010 e s.m.i. dovranno essere mantenuti funzionanti ed accessibili a tutti gli Organi di controllo e vigilanza, compresa la SMAT S.p.a.. E' facoltà di tutti gli Organi di Controllo e Vigilanza sigillare il campionatore automatico e variarne la programmazione

per poter effettuare verifiche fiscali sullo scarico;

**3.12)** il pozzetto di controllo interno dello scarico industriale, dove sono posizionati gli strumenti di campionamento e misura, dovrà essere sigillabile e dovrà essere garantita l'inamovibilità del tubo di prelievo del campionatore automatico e della sonda di conducibilità;

**3.13)** con cadenza annuale, rispettando le tempistiche già in corso con i precedenti atti autorizzativi, dovrà essere eseguito un controllo di buon funzionamento sul campionatore automatico e sul misuratore di portata installati sullo scarico industriale. Al medesimo controllo dovranno essere sottoposti i misuratori/totalizzatori di portata posti nelle fasi intermedie dell'impianto di depurazione. I totalizzatori possono essere azzerati solo all'inizio dell'anno solare, ad eccezione di quello posto sullo scarico che non deve essere azzerato;

**3.14)** ogni anomalia di funzionamento degli strumenti dovrà essere tempestivamente segnalata, i report degli interventi di manutenzione dovranno essere trasmessi secondo quanto riportato alla successiva sezione 5;

**3.15)** analogamente, anche la sonda di misura di conducibilità posta nel pozzetto di controllo interno dovrà essere sottoposta annualmente al controllo di buon funzionamento e taratura. Il relativo certificato dovrà essere trasmesso con le modalità fissate alla successiva sezione 5;

#### **DENUNCIA ANNUALE DELLE ACQUE**

**3.16)** Come previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, la Società dovrà presentare al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino ed alla SMAT S.p.a. la denuncia delle acque scaricate in fognatura nell'anno di riferimento, secondo le modalità e le scadenze riportate alla successiva sezione 5. Nella denuncia dovrà essere riportato il quantitativo di acque prelevate e scaricate in fognatura nell'anno di riferimento.

#### **CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

**3.17)** qualora il gestore abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti dal presente provvedimento per i parametri non compresi nella tab. 5 dell'allegato 5 alla parte III D.lgs.152/06, come nei periodi di avviamento ed arresto dell'impianto o in caso interventi programmati di manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento acque reflue, dovrà richiedere preventivamente al Servizio Scrivente ed alla SMAT S.p.a. una deroga a detti limiti, fatto salvo l'adeguamento della tariffa di depurazione. Nel caso in cui gli autocontrolli rilevino superamenti ai limiti fissati allo scarico il gestore deve darne immediata comunicazione al Servizio Scrivente, ad ARPA Dipartimento di Torino ed alla SMAT S.p.a.;

**3.18)** in caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Servizio Scrivente ed alla SMAT S.p.a., per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

#### **GESTIONE ACQUE METEORICHE**

**3.19)** Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali si ricorda che lo svuotamento della vasca di prima pioggia in fognatura mista dovrà avvenire rispettando le tempistiche indicate nel Regolamento Regionale 1/R del 20/02/06 e successive



modificazioni;

**3.20)** l'Azienda dovrà registrare le operazioni di pulizia dei piazzali, delle manutenzioni periodiche effettuate sulla vasca di prima pioggia e sui dispositivi ad essa correlati (valvole, pompe, misuratori di livello, ecc.) e dei risultati delle eventuali analisi;

**3.21)** i serbatoi di accumulo delle acque di prima pioggia dovranno essere completamente disponibili per un nuovo stoccaggio non oltre le 48 ore successive l'ultimo evento meteorico;

**3.22)** tutte le operazioni di pulizia di eventuali sversamenti sui piazzali dovranno essere annotate su apposito registro, con l'indicazione della destinazione del rifiuto risultante;

**3.23)** dovrà essere data comunicazione tempestiva di ogni variazione impiantistica o guasto che interessi il sistema di raccolta delle acque meteoriche di cui al Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque meteoriche approvato con D.D. n. 235-1221551 e s.m.i..

## SEZIONE 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

### LIMITI DI EMISSIONE

- 4.1 )** Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;
- 4.2 )** i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni allegato alla presente sezione rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;

### GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

- 4.3 )** l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni allegato alla presente sezione;
- 4.4 )** gli impianti di abbattimento delle emissioni e gli impianti/macchinari ad essi collegati devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati, a cura del gestore, appositi interventi di manutenzione periodica ordinaria e straordinaria;
- 4.5 )** gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto tecnicamente possibile, che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate;

### PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI

- 4.6 )** la temperatura degli effluenti in ingresso alle cartucce a carboni attivi non deve essere superiore ai 45°C e l'umidità relativa dell'effluente inferiore al 60%;
- 4.7 )** le cartucce di carbone attivo devono essere correttamente dimensionate in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, considerando che la progettazione deve garantire il rispetto dei seguenti parametri:
- Velocità di attraversamento dell'effluente gassoso nel carbone attivo inferiore a 0,4 m/s;
  - Tempo di contatto superiore ad 1 secondo;
- 4.8 )** le cartucce di carbone attivo, descritte a progetto, devono essere sostituite o rigenerate con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di rifiuti trattati, comunque almeno una volta al mese, tenendo conto che non può considerarsi un tasso di carico superiore a 12 kg di sostanze organiche assorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato;
- 4.9 )** gli scrubbers a servizio degli impianti di abbattimento delle emissioni devono essere dotati di idonea strumentazione di misura dei parametri di processo (es. pH, potenziale redox ecc) e di un sistema di dosaggio automatico dei reagenti nelle soluzioni di lavaggio. Le pompe di carico dell'acqua, il trasmettitore di pressione volto a monitorare la perdita di carico del riempimento, il pHmetro, il redox-metro e le pompe di dosaggio a membrana, a servizio degli scrubbers devono essere dotate di un sistema di pre-allarme e di allarme che segnali eventuali anomalie di funzionamento;
- 4.10 )** il gestore deve annotare e registrare gli eventi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, le anomalie di cui al punto precedente, nonché la data ed il tipo di interventi di manutenzione effettuati sui medesimi (ad. es. sostituzione delle cartucce dei carboni

attivi, sostituzione della soluzione di lavaggio, ecc.) su apposito registro (che può essere tenuto anche su supporto digitale non modificabile) compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'appendice 2 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il registro dovrà essere custodito in stabilimento a disposizione degli Organi di controllo e vigilanza con uno storico di almeno un anno;

#### **AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E AUTOCONTROLLI ALLE EMISSIONI**

**4.11)** Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. i camini riportati nel Quadro Emissioni allegato alla presente sezione si considerano già esistenti;

**4.12)** il gestore dovrà eseguire autocontrolli periodici delle emissioni con la frequenza indicata nel Quadro Emissioni;

**4.13)** il gestore deve comunicare al Servizio in intestazione ed all'ARPA Dipartimento di Torino, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli alle emissioni. È consentito al gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli periodici (salvo espresso diniego da parte del Servizio Scrivente) previa comunicazione al Servizio in intestazione ed all'ARPA Dipartimento di Torino comprensiva della data in cui sarà effettuato il nuovo campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione degli autocontrolli periodici è il 30/06 (se il termine previsto cade nel primo semestre) o il 31/12 (se il termine previsto ricade nel secondo semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità;

**4.14)** il gestore deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli con le tempistiche e le modalità fissate nella successiva sezione 5. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli il gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 e scaricabile sul sito web istituzionale;

**4.15)** per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata;

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NH <sub>3</sub>	UNI MU 632/84	
H <sub>2</sub> S	UNI MU 634/84	
C.O.T.	UNI EN 12619 :2013	
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
VELOCITÀ E PORTATA	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

#### **PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI**

**4.16)** I condotti per l'emissione in atmosfera dei camini, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti gassosi. La sigla identificativa di tutti i punti di emissione, compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato,

deve essere visibilmente riportata sui condotti stessi. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

**4.17 )** dovrà essere previsto un punto di campionamento a monte e a valle del sistema costituito dai due scrubber per il camino TE3, e a monte e a valle della sezione dei carboni attivi per il camino TE1;

#### **CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

**4.18 )** ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti di trattamento tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore deve adottare immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.lgs. 152/2006, deve informare il Servizio in intestazione e l'ARPA Dipartimento di Torino entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;

**4.19 )** qualora dagli autocontrolli effettuati con le modalità e le tempistiche di cui alla presente sezione emergessero superamenti ai limiti imposti nel quadro emissioni, il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio in intestazione ed all'ARPA, Dipartimento di Torino entro trenta giorni dalla data di effettuazione delle analisi.

## QUADRO EMISSIONI

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101 MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Andamento delle emissioni nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza autocontrolli <sup>2</sup>	Impianto di abbattimento
							[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]		
TE1	Capannone CF in collegamento con: box fanghi del chimico-fisico, box fanghi del biologico, deposito temporaneo	4000	24	CONT.	AMB.	POLVERI TOTALI	5	0.020	A	PREFILTRO + CARBONI ATTIVI
						C.O.T	20	0.080	A	
						H <sub>2</sub> S	2	0.008	A	
						NH <sub>3</sub>	10	0.040	A	
TE2 (conf.1)	Serbatoi aerei (da TK1 a TK7) e griglia di carico reflui all'impianto	300	12	CONT.	AMB.	C.O.T	=	0.040	A	SEPARATORE DI GOCCE + CARBONI ATTIVI
TE2 (conf.2)	Fase di disemulgazione rifiuti a matrice oleosa	300	12	CONT	AMB	Polveri totali comprese nebbie olesoe	=	0.005	I+A	SEPARATORE DI GOCCE + CARBONI ATTIVI
						C.O.T.		0.040		

<sup>2</sup> I=iniziale A=annuale T=triennale N=nessuno

## QUADRO EMISSIONI

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101 MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Andamento delle emissioni nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento
							[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]		
TE3	Serbatoi aerei TK8 e TK9 + Capannone impianto biologico + Vasche del trattamento chimico-fisico	8000	24	CONT.	AMB.	C.O.T	50	0.400	A	DUE SCRUBBER (ACIDO E OSSIDATIVO IN AMB BASICO)
						H <sub>2</sub> S	2	0.016	A	
						NH <sub>3</sub>	10	0.080	A	
sfiati	Sfiati reagenti degli scrubber	EMISSIONI TRASCURABILI								
sfiati	Serbatoi interrati S13, S14,S17, S18, S19	EMISSIONI TRASCURABILI								
sfiato	Silos reagente (calce)	EMISSIONI TRASCURABILI								



## SEZIONE 5 – PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dal presente provvedimento. Tali dati devono essere trasmessi al Servizio in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Settimo T.se.

Il Servizio in intestazione provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso in cui il gestore ritenga, sulla base di ragioni oggettive e motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà intellettuale, deve indicarlo espressamente.

### 5.1 ) RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativo di rifiuti ritirati nell'anno di riferimento<sup>3</sup> suddivisi per CER e per operazione di gestione;
- esiti del collaudo di tenuta idraulica dei bacini di contenimento prescritti al precedente punto 2.17);
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

### 5.2 ) SCARICHI IDRICI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- esiti degli autocontrolli allo scarico previsti nel piano di campionamento e analisi prescritto alla precedente sezione 3;
- certificati di taratura degli strumenti secondo quanto prescritto al precedente punto 3.13);
- bilancio idrico redatto sulla base della denuncia annuale delle acque di cui al precedente punto 3.16);
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

### 5.3 ) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- esiti degli autocontrolli iniziali e periodici previsti ai precedenti punti 4.12) e 4.14);
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

### 5.4 ) ALTRI CONTROLLI AMBIENTALI

Dovranno essere trasmessi i referti analitici del monitoraggio periodico delle acque di falda di cui

<sup>3</sup> per anno di riferimento si intende l'anno precedente a quello di invio della relazione, ad esempio al 30/4/2019 dovranno essere inviati i dati relativi al 2018.

al precedente punto 2.31).

### **5.5) CONTROLLI PROGRAMMATI**

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3, con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto dall'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web [www.arpa.piemonte.gov.it](http://www.arpa.piemonte.gov.it)

### **5.6) DATI E-PRTR**

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.